



# Comune di Padova

## Settore Gabinetto del Sindaco

### PATTO DI COLLABORAZIONE

Patto di collaborazione per la cura e il mantenimento del decoro di una ciotola di fiori del Cimitero di Altichiero, sito in via Querini, 84, 35135 (PD), ai sensi del Regolamento dei Beni Comuni, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale del Comune di Padova n. 103, del 25.10.21,

#### TRA

Il COMUNE DI PADOVA, d'ora innanzi denominato "Comune", con sede in via Municipio, 1, C.A.P. 35122, C.F. e P. IVA 00644060287, rappresentato ai fini del presente Patto di Collaborazione da ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, in qualità di Capo Settore Gabinetto del Sindaco del Comune di Padova, nata a ~~XXXXXX~~ (XX), il ~~XX/XX/XXXX~~, la quale interviene ed agisce esclusivamente per conto e nell'interesse del Comune di Padova, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 64 dello Statuto del Comune di Padova,

#### E

Il Settore di competenza SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI. DECENTRAMENTO, con sede in Piazza Capitaniato, 19, C.A.P. 35139, C.F. e P. IVA 00644060287, rappresentato ai fini del presente Patto da ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, in qualità di Capo Settore Servizi Demografici e Cimiteriali. Decentramento del Comune di Padova, nata a ~~XXXXXX~~ (XX), il ~~XX/XX/XXXX~~, la quale interviene ed agisce esclusivamente per conto e nell'interesse del Settore, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 64 dello Statuto del Comune di Padova,

#### E

ELVIO BERARDIN, d'ora innanzi denominato "proponente", nato a ~~XXXXXXXXXX~~ (XX), il ~~XX/XX/XXXX~~, residente a ~~XXXXXXXXXX~~, in via ~~XXXXXXXXXX~~, XX, C.F. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, autorizzato alla sottoscrizione del presente patto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Regolamento dei Beni Comuni.

#### PREMESSO che:

- l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica, quale è il Comune di Padova, il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- l'articolo 3, comma 5, d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali) stabilisce che gli Enti locali sono chiamati a svolgere le proprie funzioni secondo il principio di sussidiarietà, anche per mezzo delle attività che possono essere adeguatamente esercitate attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, stante l'autonomia organizzativa degli Enti medesimi;
- l'articolo 15, comma 1, dello Statuto del Comune di Padova, prevede che l'azione del Comune si ispiri al principio di sussidiarietà orizzontale e favorisca le autonome iniziative dei cittadini e delle loro formazioni sociali finalizzate al perseguimento dell'interesse generale della Comunità nel rispetto dell'art. 3 del Titolo I;
- il Comune di Padova, in accoglimento di tale principio, ha approvato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 25.10.21, il Regolamento dei beni comuni (d'ora innanzi: "Regolamento") che

disciplina le forme di collaborazione tra cittadine e cittadini attivi e il Comune di Padova per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni;

- l'articolo 6 del Regolamento definisce il Patto di collaborazione (d'ora innanzi: "Patto") lo strumento con cui il Comune e il proponente concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione delle attività e degli interventi di cura, rigenerazione, gestione condivisa dei beni comuni, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordati;
- l'Amministrazione ha individuato nell'Ufficio Diritti e Partecipazione Settore Gabinetto del Sindaco del Comune di Padova la struttura preposta al coordinamento tra le/i cittadine/i e gli Uffici e i Settori di competenza per quanto concerne l'instaurazione di meccanismi di "amministrazione condivisa" nella cura dei beni comuni;

CONSTATATO che il proponente ha presentato in data 16/02/2022 una proposta di collaborazione (prot. n. 73603), ovvero una manifestazione di interesse volta a proporre in forma condivisa con l'Amministrazione interventi di cura, rigenerazione o gestione dei beni comuni, di cui ha autorizzato la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;

PRESO ATTO che il proponente si riconosce nello spirito e nelle finalità del Regolamento di cui accetta integralmente i principi e di cui rispetta le disposizioni, in quanto applicabili;

CONSIDERATO il parere favorevole dell'Ufficio Servizi Cimiteriali espresso a seguito di verifica della coerenza della proposta con le previsioni regolamentari;

TUTTO CIÒ PREMESSO

## **SI CONVIENE E PATTUISCE QUANTO SEGUE**

### **1. OGGETTO DEGLI INTERVENTI E OBIETTIVI**

In conformità alla proposta presentata al Comune di Padova in data 16/02/2022 (Prot. n. 73603), il presente Patto ha ad oggetto la cura del decoro di una ciotola di fiori sita nel Cimitero suburbano di Altichiero, con mantenimento costante della presenza e cura dei fiori piantumati, per contribuire al decoro in forma condivisa con la comunità, per la durata indicata nei successivi punti.

### **2. DURATA E CAUSE DI SOSPENSIONE O CONCLUSIONE ANTICIPATA**

Il presente patto ha una validità di 36 (trentasei) mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione.

È dovere del proponente dare immediata comunicazione scritta e motivata al Comune di ogni eventuale sospensione o evento che possa incidere sulle azioni di cui al punto 1.

È, altresì, facoltà del Comune concludere il patto in via anticipata per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per sostanziali mutamenti delle condizioni esistenti al momento della sottoscrizione.

Ciascuna delle parti può recedere dal patto previo preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni, mediante comunicazione scritta da far pervenire a [dirittiepartecipazione@comune.padova.it](mailto:dirittiepartecipazione@comune.padova.it).

Il recesso ha effettivo decorso a partire dal quindicesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.

### **3. MODALITÀ DI AZIONE, RUOLO E REQUISITI DEI SOGGETTI COINVOLTI, RECIPROCI IMPEGNI, ANCHE ECONOMICI E LIMITI DELL'INTERVENTO**

In merito alla collaborazione e in ragione di specifiche competenze è stato nominato un responsabile del procedimento, l'arch. Ilardi Andrea, referente dell'Ufficio Tecnico Cimiteriale - Settore Servizi Demografici e Cimiteriali. Decentramento, cui spetta il compito di verificare che venga rispettato quanto contenuto nel presente patto e che esercita le opportune forme di supporto alla sua attuazione.

Per la corretta realizzazione delle attività previste, le Parti si impegnano ad operare in accordo con i principi generali e le finalità di cui all'articolo 3 del Regolamento.

Nello specifico, il proponente si impegna a:

- svolgere le attività previste al punto 1 nel completo rispetto delle indicazioni tecniche comunicate, per competenza, dal soggetto referente, adottando tutte le cautele necessarie per evitare incidenti di qualsiasi natura, a persone, cose o animali ed assumendo a proprio carico qualsiasi onere e responsabilità al riguardo, sino allo scadere del patto o alla risoluzione anticipata dello stesso;
- garantire lo svolgimento degli interventi nel rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione, infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008;
- garantire il totale rispetto delle normative vigenti con funzione di contenimento del rischio di diffusione del virus COVID-19.

Il Comune si impegna a:

- fornire tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività di cui al presente patto;
- mettere a disposizione in forma gratuita il bene individuato;
- valutare, anche su segnalazione dei proponenti, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità di intervento del Comune;
- dare informazione della sottoscrizione del presente patto attraverso i propri canali di comunicazione.

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Regolamento, la sottoscrizione di un patto non comporta in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune. Inoltre, ove possibile, in conformità ai principi di inclusività ed apertura, gli interventi previsti devono essere organizzati in modo tale da consentire che altre/i cittadine/i attive/i possano in qualsiasi momento richiedere di aggregarsi ad un patto già stipulato.

#### 4. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE E DEI RISULTATI DEL PATTO

Con cadenza annuale a partire dalla sottoscrizione del patto, il proponente si impegna a trasmettere al Comune una rendicontazione sullo svolgimento delle attività di cui al punto 1, affinché ne venga verificato il buon andamento, la redditività civica e vengano effettuate valutazioni in merito ad eventuali ambiti di miglioramento.

Attraverso la pubblicazione sull'apposita pagina web, il Comune informa la cittadinanza in merito alle attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa in corso.

#### 5. ANALISI DEI RISCHI POTENZIALMENTE CONNESSI ALLE ATTIVITÀ DA REALIZZARE E MISURE DI FORMAZIONE, PREVENZIONE ED EMERGENZA DA METTERE IN ATTO

La natura dell'intervento proposto non comporta l'utilizzo di attrezzature e strumentazioni ad uso professionale.

Si evidenzia la necessità che l'attività venga sempre posta in essere con utilizzo di guanti specificamente adatti al contatto con terriccio e piante, in grado di fornire protezione anche agli avambracci, e che non sia impiegato alcun tipo di sostanza chimica.

Il proponente si impegna ad operare in conformità alle previsioni normative e tenendo conto delle informazioni fornite dal Comune sulla base della valutazione dei rischi specifici esistenti negli ambienti oggetto degli interventi e delle misure di sicurezza, prevenzione ed emergenza da adottare per evitare incidenti di qualsiasi natura, a persone, cose o animali.

#### 6. REGOLAZIONE IN TERMINI DI RESPONSABILITÀ IN CASO DI DANNI A PERSONE O COSE, NECESSITÀ E CARATTERISTICHE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE

Il proponente dichiara di aver ricevuto adeguata informazione circa le modalità operative indicate dal Comune in relazione alla tipologia di attività che si impegna a svolgere, al fine di operare nel rispetto della vigente legislazione in tema di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Il proponente risponde personalmente degli eventuali danni causati per colpa o dolo, a persone o cose e al bene comune medesimo nell'esercizio della propria attività. Il Comune è, pertanto, esonerato da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare dal proponente.

In deroga a quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento, la copertura assicurativa sarà attivata a favore del proponente esclusivamente per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento delle attività indicate al punto 1.

## 7. MODALITÀ DI GESTIONE DI EVENTUALI CONTROVERSIE EMERSE DURANTE LA COLLABORAZIONE

Ai sensi dell'art. 16 del Regolamento, qualora insorgano controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridica tra le parti del patto, o tra queste ed eventuali terzi, è possibile tentare una conciliazione avvalendosi di un Comitato avente il compito di sottoporre alle parti una proposta di conciliazione di carattere non vincolante entro trenta giorni dalla richiesta. Il Comitato è composto da tre membri, di cui uno designato dal proponente, uno dall'Amministrazione e uno di comune accordo, oppure, in caso di controversie riguardanti soggetti terzi, un membro designato da parte di questi ultimi.

## 8. EVENTUALE AFFIANCAMENTO ALLE/AI CITTADINE/I ATTIVE/I DEL PERSONALE COMUNALE O DI ALTRE FIGURE CHE OPERANO A DIVERSO TITOLO A SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE

Non è prevista alcuna attività di affiancamento nello svolgimento del compito proposto.

## 9. MODALITÀ PER L'ADEGUAMENTO E/O MODIFICHE DEGLI INTERVENTI CONCORDATI

Qualunque modifica o integrazione del presente, ivi compresa l'adesione da parte di nuovi soggetti, può avvenire con il consenso di tutti i contraenti e considerato il parere favorevole dell'Ufficio Servizi Cimiteriali in merito alla coerenza della proposta di modifica o integrazione. La proposta deve essere inviata mediante comunicazione scritta all'indirizzo [dirittiepartecipazione@comune.padova.it](mailto:dirittiepartecipazione@comune.padova.it).

## 10. CONDIZIONI CONSEGUENTI ALLA CONCLUSIONE DELLA COLLABORAZIONE, COME AD ESEMPIO LA TITOLARITÀ DELLE OPERE REALIZZATE, I TERMINI DI RICONSEGNA DEI BENI E OGNI ALTRO EFFETTO RILEVANTE

Alla scadenza naturale o anticipata del patto nulla è dovuto, da parte del Comune, a titolo di rimborso o indennizzo, per le spese sostenute dal proponente e da eventuali altri soggetti aggregatisi agli interventi. Nessuno specifico diritto maturerà a favore dell'aderente al patto che riconosce, con la sottoscrizione, la propria partecipazione a titolo meramente collaborativo.

Le Parti possono provvedere a rinnovare il patto mediante accordo espresso in forma scritta.

## 11. CAUSE E CONDIZIONI DI RISOLUZIONE O RECESSO PER INOSSERVANZA DEL REGOLAMENTO O DELLE CLAUSOLE DEL PATTO

Ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento, è facoltà del Comune risolvere unilateralmente il rapporto senza penali, né obbligo di indennizzo o ristoro, qualora il proponente non rispetti le previsioni ivi concordate, contravvenendo a norme di legge o ad atti aventi forza di legge, oppure qualora trascuri di considerare adeguatamente le clausole del patto, in particolare le indicazioni di cui al punto 3.

Il recesso ha effettivo decorso a partire dal giorno del ricevimento della comunicazione da parte dell'Ufficio Diritti e Partecipazione del Settore Gabinetto del Sindaco.

## 12. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente patto, si rimanda all'osservanza del Regolamento. Nell'ambito del periodo di sperimentazione del citato Regolamento, l'Amministrazione si riserva di adottare atti integrativi.

Il patto deve essere interpretato e applicato nel senso più favorevole alla possibilità per i soggetti civici di partecipare alla cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni del Comune di Padova.

## 13. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI E DELLE IMMAGINI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679 DEL 27/04/2016 (GDPR)

Il Comune si impegna a sostenere e a garantire, attraverso la pagina web del sito istituzionale e ulteriori idonei mezzi, la massima pubblicizzazione e conoscibilità delle azioni del presente patto, nonché i risultati

della collaborazione con il proponente, che, a tal fine, autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Il Comune di Padova, in quanto titolare del trattamento, con la presente informa che i dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità che rientrano nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di un pubblico potere, nonché per l'adempimento di obblighi di legge cui il Comune di Padova è soggetto.

Il soggetto proponente potrà in qualunque momento e nelle forme stabilite dalla normativa esercitare i diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi direttamente all'Ufficio Diritti e Partecipazione del Settore Gabinetto del Sindaco (indirizzo email: [dirittiepartecipazione@comune.padova.it](mailto:dirittiepartecipazione@comune.padova.it)) titolare del trattamento.

Padova, il 22 marzo 2022.

## **LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Il soggetto proponente

Il Sig. Beraldin Elvio

Per il Settore Gabinetto del Sindaco

La Capo Settore

Per il Settore Servizi Demografici e Cimiteriali. Decentramento

La Capo Settore